

Causa C-112/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2024

Richiedente:

L.S.

Oggetto del procedimento principale

Domanda del difensore di un giudice del Sąd Rejonowy (tribunale circondariale) relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema»), assegnato al collegio investito del procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del test di indipendenza e imparzialità dei giudici, quale definito nel diritto nazionale – questioni sollevate ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

I. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

1) la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d'ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale «precostituito per legge»;

2) nell'ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge;

3) qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell'organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l'esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura del procedimento disciplinare, e, di conseguenza, la mancata indicazione nella domanda delle circostanze relative al comportamento del giudice in questione successivo alla sua nomina alla funzione di giudice della Corte suprema, non costituisce motivo di rigetto della stessa sulla base delle disposizioni di diritto nazionale [articolo 29, paragrafo 10, della legge dell'8 dicembre 2017, sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym)];

– in caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della

Corte suprema (designato a conoscere del procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) può, in primo luogo, chiedere l'esclusione dal collegio giudicante di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell'organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda non sia esaminata da un giudice nominato anch'esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare.

III. Se, nell'ipotesi in cui alla domanda menzionata al punto II non venga dato seguito (in base a un'ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tale domanda possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se invece esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

IV. Se sull'irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il fatto che in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto un giudice è stato nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, in riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea: articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1, secondo comma;

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 2, paragrafi 1 e 2, articolo 267;

Carta dei diritti fondamentali: articolo 47, primo e secondo comma.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982; in prosieguo: la «sentenza A.K.»);

Sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235);

Sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell'incarico di un giudice) (C-718/21, EU:C:2023:1015);

Sentenza del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C-341/06 P e C-342/06 P, EU:C:2008:375);

Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530);

Sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov (C-556/17, EU:C:2019:626);

Sentenza del 22 maggio 2003, Connect Austria (C-462/99, EU:C:2003:297);

Sentenza del 2 giugno 2005, Koppensteiner (C-15/04, EU:C:2005:345);

Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798).

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia;

Sentenza del 3 febbraio 2022, n. 1469/20, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia;

Sentenza del 1° dicembre 2020, n. 26374/18, G. Astradsson c. Islanda;

Sentenza del 7 maggio 2021, n. 4907/18, Xero Flor sp. z o.o. c. Polonia;

Sentenza dell'8 novembre 2021, nn. 49868/19 e 57511/19, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia;

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej): articolo 45, paragrafo 1;

Legge dell'8 dicembre 2017, che disciplina la Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym): articolo 10, paragrafo 1, articolo 29, paragrafi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 24, articolo 22a, paragrafo 1, articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, e articolo 73 paragrafo 1;

Legge del 27 luglio 2001, che disciplina l'ordinamento giudiziario polacco (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych): articolo 128;

Legge del 6 giugno 1997, recante promulgazione del codice di procedura penale polacco (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego): articolo 30, paragrafi 1 e 2, articolo 41 paragrafo 1, articolo 42, paragrafo 1, articolo 534, paragrafi 1 e 2.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

I fatti della presente causa corrispondono, in larga misura, a quelli delle cause C-96/24 e C-103/24, e, per il resto, sono analoghi a quelli delle citate cause.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

La motivazione del rinvio pregiudiziale è sostanzialmente identica alle motivazioni dei rinvii pregiudiziali nelle cause C-96/24 e C-103/24, e, per il resto, è analoga a queste ultime.

DOCUMENTO DIVERSO